

ASSOCIAZIONE VIVERE IN ARTE SEDE LEGALE A BATTAGLIA TERME
PROV PADOVA

VIA DEI COLLI EUGANEI 136

CF: 90194290277



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE VIVERE IN ARTE

Il giorno 10 settembre 2025 alle ore 10 presso la sede legale si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione VIVERE IN ARTE per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica statutaria per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore". Variazione indirizzo sede legale

Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano a maggioranza quale Presidente dell'assemblea il signor.. . BARISON MIRCO e quale Segretaria la Sig.ra MAGALINI LORELLA .

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura della modifica statutaria, spiegando che essa si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

delibera di

approvare la modifica statutaria illustrata dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con la modifica approvata dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione codice terzo settore .

Infine, si conferisce mandato al Presidente di effettuare la registrazione del nuovo statuto e del presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate. La registrazione è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e da imposta di bollo ai sensi

del'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.



Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 11 del 10 settembre 2025 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Borselli

Il Segretario

Meglio

18 SET. 2025

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI ESTE	
REG. A ESTE, II	II 605 SERIE 3
STATI EURO 700,00 (DUECENTO,00)	

ESENTE BOLLO

IL FUNZIONARIO (*)

Michele Milan

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale P. FRIZZO





Costituzione - Denominazione — Sede - Durata Art.

1.

E costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in via dei colli euganei 136 a battaglia terme provincia padova quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "VIVERE IN ARTE - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. L'associazione può operare in tutto il territorio nazionale ed avere se necessario sedi operative periferiche. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2.

L'associazione "VIVERE IN ARTE - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà Finalità e attività Art. 3.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione NON persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e/o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione persegue in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati esclusivamente le seguenti finalità ed attività:

Gli Enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 11 novembre 2000 numero 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

D) educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa.

E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività esercitate abitualmente di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge del 14 agosto 1991 n. 281.

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO A ESTE D. 01

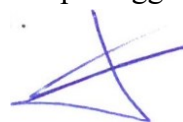
8 SET. 2025

al n. 605 Serie 3

IL FUNZIONARIO (*)

Michele Milan
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, P. Franzo

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio , ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42 e successive modificazioni . H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale .





I) organizzazione e gestione di attività culturali , artistiche , e ricreative di interesse sociale , incluse attività anche editoriali , di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

J)) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell' art. 16 , comma 5, della legge 6 agosto 1990 , n. 223 e successive modificazioni .

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale e religioso . L formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo , alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

P) servizi finalizzati all 'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all' art. 2 , comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale , di cui all' art. 1 , comma 2, lettera c, della legge del 6 giugno 2016, n. 106.

S) agricoltura sociale , ai sensi dell' art. 2 della legge 18 agosto 2015 , n. 141, e successive modificazioni.

T) organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistiche .

W) promozione e tutela dei diritti umani , civili, sociali, e politici , nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo , promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco , incluse le banche dei tempi di cui all' articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all' articolo 1 , comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 , n. 225 e successive modificazioni

X) riqualificazione di beni pubblici , inutilizzati o di beni confiscati dalla criminalità organizzata.

Attività Connesse:

Attività con finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nei settori:

Settori per i quali le finalità di solidarietà sociale sono immanenti per espressa previsione normativa:
Settori per i quali le finalità di solidarietà sociali sono correlate alle condizioni dei destinatari, in particolare svolgendo le seguenti attività primarie:

Assistenza sociale e socio-sanitaria rivolta sia alle persone che agli animali;

Privata, Pubblica e Convenzionata Assistenza; Beneficienza;

Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all' Art. 7 del d. l. n. 05 Febbraio 1997 n. 22.

L' Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie, integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale.

L' Associazione per il conseguimento dei propri scopi sociali ed accessori, nei limiti di legge, potrà effettuare raccolte di fondi, anche attraverso la distribuzione di gadget ed altri oggetti di modico valore, che saranno utilizzati per finanziare le attività di seguito descritte.

Con riferimento alle attività di cui ai precedenti punti a) e b) ed a quelle direttamente connesse alle medesime, l'Associazione tende al raggiungimento degli obiettivi attraverso le azioni seguenti:

Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora ed agli animali abbandonati, maltrattati, ammalati e privi di rifugio e cura;

Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio sia delle persone che degli animali totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;



Interventi a sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine;

Misure di sostegno alle donne in difficoltà;

Sostegno ed assistenza sociale a soggetti in età evolutiva in condizioni di particolare disagio sociale ed economico;

Sostegno ed assistenza sociale alle figure genitoriali in contesti di disagio economico e sociale;

Sostegno ed assistenza socio — ricreativa agli anziani in condizioni di particolare disagio fisico, psichico, sociale ed economico;

Informazioni e consulenza alle persone ed alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto — aiuto; erogazione in denaro o in natura a favore di altri Enti sia Privati che Pubblici che operano nell'ambito dell'Assistenza Sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di Patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari (beneficienza cosiddetta indiretta);

Erogazione in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniali o da donazioni appositamente raccolte, a favore degli enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1 lettera a), per la realizzazione di progetti di utilità sociale;

Assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio sociale; attività volte alla conservazione, alla razionale gestione ed al miglioramento delle condizioni naturali (acqua, aria, suolo e territorio in tutte le componenti);

Attività atte a preservare i patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che essi vivono allo stato naturale.

ATTIVITA' di SOLIDARIETA' CONDIZIONATA

Promuovere ed attuare Progetti, attività ed iniziative atti a garantire e favorire l'integrazione sociale; Tutelare ed anche rappresentare gli interessi morali ed economici di tutti presso le Amministrazioni Pubbliche e Private e gli Enti e gli Istituti che hanno per scopo l'educazione, la formazione anche professionale, il lavoro e l'assistenza;

Collaborare con le Autorità Governative e le Pubbliche Amministrazioni in ordine alla Assistenza economica, sanitaria, all'orientamento, alla qualificazione e alla riqualificazione professionale della categoria; Promuovere ed organizzare meeting di aggiornamento per lo scambio di informazioni sulle patologie;

Assistenza personale e sostegno economico a favore dei soggetti in situazioni di disagio;

Ideare e organizzare progetti di sostegno anche economico delle suddette persone;

Attività di organizzazione e gestione attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale che si concretizzano nello svolgimento delle seguenti azioni:

- a) promozione della cultura musicale in tutte le sue forme, sia attraverso concerti di qualsiasi genere che attraverso incontri, seminari e altri momenti formativi;
- b) promozione alla lettura, coinvolgendo associazioni o gruppi di giovani che operano per creare uno spazio e un approccio diverso alla lettura e per dare spazio a scrittori che non sono inseriti nei canali tradizionali;
- c) divulgazione di varie forme di produzione letteraria, teatrale, cinematografica, arti visive ed ogni altra espressione artistica, cercando di realizzare un percorso diverso e alternativo di diffusione culturale;
- d) valorizzazione dei giovani artisti, cercando di raggiungere il maggior numero possibile di persone che si dedicano all'arte alla cultura, all'enogastronomia e alla produzione artistica;
- e) attivazione di buone prassi per promuovere il protagonismo dei soggetti no-profit, del privato sociale e del terzo settore per la gestione dei servizi alla persona affermando i diritti delle fasce più deboli della popolazione favorendone l'inclusione sociale;





- f) educazione, promozione e tutela di una cultura ecosostenibile, valorizzando la natura e l'ambiente che ci circonda; valorizzando altresì le produzioni locali e il commercio equosolidale e diffondendo la filosofia della filiera corta e dell'eticità del mercato; tutto questo, attraverso manifestazioni, eventi, pubblicazioni e quanto altro possa servire a valorizzare la cultura e il linguaggio espressivo svolgendo quindi attività di promozione ed utilità sociale;
- g) Promozione della cultura culinaria in tutte le sue forme con corsi e iniziative atte anche alla valorizzazione del territorio nazionale;
- h) Promozione in generale della creatività della persona in tutte le sue forme.
- i) Promozione e sviluppo con iniziative ,corsi formativi sportelli dell'imprenditoria femminile in vari settori favorendone l'inclusione nel mondo del lavoro.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.



I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11.

La qualità di socio si perde: per morte; per morosità nel pagamento della quota associativa; dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. Volontari Art. 12.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori Art. 13.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di





voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione. Lavoratori Art. 14.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive Art. 15.

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci; il

Consiglio Direttivo;

I l'Organo di controllo, laddove eletto;

Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

'Assemblea A t. 16.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o email, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18.

L'Assemblea ha i seguenti compiti: discute ed approva il bilancio; approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; definisce il programma generale annuale di attività; procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;





discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione; delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11; delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo; delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di



rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

elegge tra i propri componenti il presidente;

7 e tra i propri componenti il vice presidente; elegge il tesoriere e il segretario; tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; conferisce procure generali e speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.





In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Art. 28.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.



In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio esercizio sociale e bilancio Art.

31.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

quote associative degli aderenti;

- a) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- b) donazioni e lasciti testamentari;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 17/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

rapporto associativo. Libri sociali Art. 35.



L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

1. libro degli associati;
2. registro dei volontari;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza Art.

36.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale Art. 37.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, --l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito ternet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale Art. 39.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



